

XVI legislatura

**A.S. 1018:
"Conversione in legge del
decreto-legge 16 settembre 2008,
n. 143, recante interventi urgenti
in materia di funzionalità del
sistema giudiziario"**

Settembre 2008
n. 13



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
<i>Articolo 1 (Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Fondo unico giustizia)</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 3 (Norma di copertura finanziaria).....</i>	<i>15</i>

PREMESSA

L'esame che segue considera le sole disposizioni corredate di RT ovvero quelle comunque ritenute suscettibili di determinare effetti sulla finanza pubblica.

Articolo 1

(Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133)

Il comma 1 dispone la modifica la legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, cui sono apportate, tra le altre, le seguenti modificazioni:

- **alla lettera b)** si provvede alla sostituzione dell'articolo 1 della citata legge prevedendo:

1) al comma 1, che per trasferimento d'ufficio si intende d'ora innanzi ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato, ancorché egli abbia manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento in una delle sedi disagiate di cui al comma 2, comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio. E' stabilito, inoltre, che le disposizioni di cui alla legge n. 133 del 1998 non si applicano comunque alle

assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, ai trasferimenti di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, e successive modificazioni, e ai trasferimenti di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109;

2) al comma 2, che per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario per il quale ricorrono congiuntamente i seguenti requisiti: a) mancata copertura del posto messo a concorso nell'ultima pubblicazione; b) quota di posti vacanti superiore alla media nazionale della scoperta;

3) al comma 3, si prevede che sia il Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), con delibera, su proposta del Ministro della giustizia, ad individuare annualmente le sedi disagiate, in numero non superiore a sessanta, ed indichi tra le stesse le sedi a copertura immediata, in misura non superiore a dieci, individuate tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti dopo due successive pubblicazioni;

4) al comma 4, stabilisce che le sedi disagiate possono essere destinati d'ufficio magistrati provenienti da sedi non disagiate, che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità, in numero non superiore a cento unità;

5) al comma 5, si prevede che il Consiglio superiore della magistratura, accertati il consenso o la disponibilità dei magistrati, deliberi con priorità in ordine al trasferimento d'ufficio nelle sedi disagiate;

La RT riferisce che la medesima è volta a quantificare gli oneri derivanti dall'adeguamento della indennità mensile prevista dalla legge n. 133 del 1998 per il servizio prestato dal personale di magistratura nelle sedi disagiate. L'importo della indennità prevista, in sostituzione della misura prevista al comma 1 dell'articolo 2 della legge 133 del 1998, è determinata sulla base dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità.

Si prevede che il numero di magistrati da assegnare alle sedi disagiate non sarà superiore alle 100 unità e, in tal senso, viene anche determinato il maggior onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, comma 3, alle 50 ulteriori unità di magistrati da assegnare alle sedi disagiate (rispetto alle 50 previste a legislazione vigente), e l'onere relativo all'indennità di prima sistemazione prevista in misura pari a nove volte l'ammontare dell'indennità integrativa speciale in godimento, ipotizzando la piena copertura nel corso dell'anno 2009 ed un *turn over* annuale di trasferimenti non superiore alle 20 unità.

Il calcolo, separatamente per i commi 1 e 3, è effettuato come segue:

Articolo 1, comma 1 (indennità mensile)

I.S. annua	34.297,41
INPDAP	8.299,97
IRAP	2.915,28
Totale	45.512,66

Onere anno 2009 e successivi:

euro 45.512,66 X 100 (n. magistrati da assegnare) = **euro 4.551.266**

Articolo 1, comma 3 (Indennità di prima sistemazione)

I. I. S	981,38
(M. O. I val. di professionalità)	
INPDAP	237,49
IRAP	83,42
Totale	1.302,49

Importo compl. indennità di prima sistemazione 1.302,49 X 9 = euro 11.720,61

Onere anno nel 2009

euro 11.720,61 X 50 (nuovi magistrati da assegnare) = **euro 586.030,50**

Onere anno dal 2010

euro 11.720,61 X 20 (*turn over* annuo)= **euro 234.412,20**

Al riguardo, occorre chiarire la circostanza per cui i nuovi requisiti, indipendentemente dal vincolo delle *max* n. 100 unità stabilito al comma 4 del nuovo testo, determinano un ampliamento dei casi potenziali¹ esattamente pari a 50 unità.

¹ In particolare, in merito alla nuova formulazione del *comma 1* occorre considerare che i nuovi criteri utili alla definizione del trasferimento di "ufficio" dei magistrati - a fronte di una norma a legislazione vigente che già associa, in tal caso, il riconoscimento di uno specifico trattamento economico integrativo - prevedono la riduzione della distanza (da 150 a 100 km) della nuova sede, da quella dove il magistrato presta servizio al momento del trasferimento, affinché possa parlarsi di sedi disagiate. Con ciò, determinando, evidentemente, un ampliamento della casistica che sarebbe suscettive di determina, in conseguenza di un trasferimento d'"ufficio", il riconoscimento delle prescritte indennità.

Oltretutto, occorre considerare che la nuova formulazione del comma non vede più il riferimento esplicito, previsto a l.v., al requisito del "mutamento di regione" (ad eccezione della Sardegna), contribuendo in tal modo ad "alleggerire" i requisiti previsti, per cui possa parlarsi di trasferimento "d'ufficio" in sede disagiata, con l'attivazione dei meccanismi integrativi previsti dalla legge.

In più, l'ultimo periodo del comma 1 non prevede più che, nell'eventualità del trasferimento d'ufficio del magistrato, a seguito di procedimento disciplinare (rif. articolo 21, comma 6, r.d. n. 511/1946), non possa più considerarsi la fattispecie, ai fini del trattamento integrativo: ragion per cui, di converso, d'ora innanzi tale eventualità andrà considerata a tutti gli effetti quale trasferimento d'"ufficio" ai fini del riconoscimento del trattamento economico integrativo.

In merito al *comma 2*, valgono le medesime considerazione già formulate per il comma 1, dal momento che la formulazione vigente impone che, affinché possa parlarsi di sede "disagiata", occorre che la sede di trasferimento sia ubicata nelle regioni del Mezzogiorno (e, segnatamente, solo in Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) e che le vacanze di organico siano almeno pari al 15 per cento dell'organico; che vi siano un numero particolarmente elevato di procedimenti riguardanti il crimine organizzato e che sia presente un elevato numero di affari civili in rapporto alla media di distretto. Tutti requisiti, quelli

In particolare, sarebbe utile l'acquisizione di elementi dettagliati in merito al numero medio annuo dei trasferimenti "d'ufficio" disposti a l.v. negli ultimi anni, i cui effetti sono da ritenere scontati nei saldi finanziari, fornendo, ove possibile, l'indicazione della casistica cui essi devono essere riferiti.

Va poi rilevato che la RT sembrerebbe sovrastimare la misura dell'onere complessivo per l'indennità integrativa mensile - che viene parametrata allo stipendio mensile "tabellare" del magistrato con tre anni di anzianità (circa 3.500 euro lordi) -, il cui computo però viene effettuato per tutti i n. 100 trasferimenti in sedi disagiate, non tenendo conto che la legislazione vigente già riconosce al magistrato assegnato a sede "disagiata", ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 133 del 1998, un'indennità mensile aggiuntiva, determinata in base al doppio dell'importo previsto quale diaria giornaliera per il trattamento di missione dalla tabella A allegata alla legge n. 836 del 1973, come rideterminato dal D.M. del tesoro 11 aprile 1985².

indicati, che appaiono ad un primo esame "più stringenti" del mero richiamo formulato nella nuova versione al presupposto della mancata copertura nell'ultima tornata concorsuale (lettera a) e del riferimento ad una copertura di organico superiore alla "media" nazionale (lettera b).

Circa il dispositivo indicato ai *commi 3 e 4*, occorre inoltre valutare che la previsione a l.v., pur indicando un numero massimo di sessanta sedi disagiate stabilite annualmente dal C.S.M., stabilisce, però, anche un contingente massimo di trasferimenti d'ufficio, annui pari a non più di n. 50 unità. Limite, quest'ultimo, che il comma 4 riformulato eleva invece a n. 100.

Nel complesso dei commi 1-4, il dispositivo reca quindi l'indicazione di nuovi e più flessibili criteri e parametri per la definizione di trasferimento d'ufficio e di sede disagiata, da cui ha luogo il riconoscimento della prevista indennità aggiuntiva indicata dall'articolo 2 della medesima legge. Tuttavia, al fine di limitarne l'effetto d'impatto in termini di maggiori oneri, è specificato, al comma 4, il vincolo di non più di n. 100 assegnazioni annue secondo i nuovi criteri. Circostanza, quest'ultima, che, di fatto, garantisce che, a fronte dei criteri inequivocabilmente più flessibili pur indicati ai commi 1-3, i nuovi oneri relativi al trasferimento d'ufficio in sede "disagiata" secondo i nuovi criteri siano però limitati a quelli quantificati dalla RT. In tal senso, limitando la portata "quantitativa" del nuovo dispositivo, mediante l'aggiunta della previsione di non più di ulteriori n. 50 unità, rispetto alle *max* n. 50 già previste dalla legislazione vigente. Per un limite massimo complessivo di n. 100 unità annue.

² Ne segue che, a rigore, per i profili di computo dell'onere aggiuntivo di spesa "effettivo" rispetto a quanto già scontato a l.v., esso risulterebbe limitato, per n. 50 unità, alla differenza tra il vecchio e il nuovo trattamento indennitario e, per le altre n. 50 unità in più - previste in relazione al nuovo limite massimo complessivo di n. 100 unità -, in misura pari alla intera indennità mensile.

Nel calcolo della indennità di prima sistemazione, la RT effettua invece il calcolo dell'onere solo in relazione alle n. 50 unità aggiuntive rispetto alla l.v., rapportandone la misura alla sola I.I.S. mensile relativa ad un magistrato alla prima valutazione di professionalità, moltiplicata per nove, confermando, nella nuova formulazione dell'articolo 2, comma 3 (alla lettera c), quanto già previsto dall'articolo 2, comma 3, nel testo già vigente³.

Inoltre, dal punto di vista metodologico, andrebbe comunque meglio chiarito l'effetto aggiuntivo quantificato in relazione al meccanismo del *turn over* di n. 20 unità a decorrere dal 2010, atteso che ad un primo esame l'onere annuo da corrispondere ai relativi magistrati per l'avvicendamento dovrebbe già esser compreso nell'ambito di quello calcolato in relazione alle *max* n. 50 unità annue in più rispetto alla previsione a l.v., indicate dalla norma quale limite quantitativo massimo delle assegnazioni d'ufficio a sedi dichiarate "disagiate".

Non vi è invece nulla da osservare circa i parametri a valore adottati, salvo fornire l'indicazione anche delle percentuali di computo delle componenti contributive e previdenziali.

³ A bene vedere, tuttavia, il calcolo dell'onere per il trattamento di prima sistemazione implicherebbe l'evidenziazione di effetti aggiuntivi, rispetto a quanto già previsto a l.v., anche in relazione a tutti i magistrati già trasferiti in sedi disagiate (i 50 già previsti a l.v.). Infatti, anche in relazione al primo contingente, ne andrebbe calcolato un eventuale onere o, più probabilmente, i risparmi, che saranno pari alla differenza (positiva o negativa) tra l'indennità integrativa speciale mensile del M.O. alla prima valutazione di professionalità, e il diritto alla indennità integrativa speciale (computata di caso in caso) in godimento all'atto del trasferimento d'ufficio in sede disagiata, come ad oggi previsto dall'articolo 3, comma 3, legge n. 133/199. In proposito, tuttavia, la relazione illustrativa afferma che sino ad oggi per la copertura delle sedi disagiate si è fatto fronte solo con i magistrati al termine del periodo di uditorato, per cui l'onere che ne consegue sarebbe con il nuovo ordinamento pari comunque a quello relativo alla indennità integrativa speciale mensile spettante al magistrato alla prima valutazione di professionalità.

- **alla lettera c)**, dopo l'articolo 1 della legge n. 133 del 1998, viene inserito il seguente articolo 1-bis (*Trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata*). Ivi si stabilisce quanto segue: al comma 1, che per le sedi a copertura immediata, rimaste vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, con il trasferimento d'ufficio dei magistrati che svolgono da oltre dieci anni le stesse funzioni o, comunque, si trovano nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni e che alla scadenza del periodo massimo di permanenza non hanno presentato domanda di trasferimento ad altra funzione o ad altro gruppo di lavoro all'interno dell'ufficio ovvero ad altro ufficio, o che tale domanda abbiano successivamente revocato. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, in ordine al passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa; al comma 2, è stabilito che non possono essere trasferiti magistrati in servizio presso uffici in cui si determinerebbero vacanze superiori al 20 per cento dell'organico. Non possono essere altresì trasferiti i magistrati in servizio presso altre sedi disagiate; al comma 5, si prevede che il trasferimento d'ufficio è disposto nei confronti dei magistrati di cui al comma 1 che prestano servizio nel distretto nel quale sono compresi i posti da coprire, ovvero, se ciò non è possibile, nei distretti limitrofi; il comma 6 prevede che, nel caso di pluralità di distretti limitrofi viene dapprima preso in considerazione il distretto il cui capoluogo ha la minore distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, con il

capoluogo del distretto presso il quale il trasferimento deve avere esecuzione; il comma 7 stabilisce che nell'ambito dello stesso distretto, l'ufficio da cui operare i trasferimenti è individuato con riferimento alla minore percentuale di scopertura dell'organico; in caso di pari percentuale, il trasferimento è operato dall'ufficio con organico più ampio. Nell'ambito dello stesso ufficio è trasferito il magistrato con minore anzianità nel ruolo.

La RT non prende in esame le norme richiamate.

Al riguardo, la circostanza sembrerebbe prefigurare, in qualche modo, l'eventualità della assegnazione dei magistrati interessati alle nuove funzioni anche in "soprannumero" o fuori pianta organica rispetto agli uffici di destinazione, contravvenendo così ad un principio generale che è invece già stabilito per le altre categorie del pubblico impiego dall'articolo dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, laddove in relazione alla determinazione degli organici si fa espresso divieto di determinare posizioni soprannumerarie, anche temporanee, in presenza di vacanze⁴.

Per i profili di compatibilità delle disposizioni in esame con i fabbisogni di organico della magistratura, riprendendo considerazioni già formulate a suo tempo⁵, con specifico riferimento ai vincoli ivi

⁴ Sul punto, a rigore, come già segnalato recentemente, la salvaguardia del principio di corretta copertura finanziaria imporrebbe che, laddove nuove norme creino posizioni in soprannumero, sia pure a titolo temporaneo (salvo il cd. "riassorbimento"), rispetto ai contingenti iscritti nei relativi profili organici di "diritto" di uffici e sedi, la previsione debba sempre accompagnarsi alla indicazione ad una formale copertura, ovvero, da un'equivalente misura di compensazione, che operi tramite la contestuale, temporanea "indisponibilità" di altre posizioni organiche, sino all'avvenuto (e definitivo) riassorbimento della posizione soprannumeraria. Cfr. XVI legislatura Elementi di documentazione, n. 1, *Attività consultiva della Commissione bilancio: aspetti metodologici*, pagina 62.

⁵ XIV Legislatura, Nota di lettura n. 171, pagina 16-17.

previsti per la disciplina del trasferimento d'"ufficio" in caso di espletamento delle medesime funzioni da almeno 10 anni, andrebbero pertanto valutati gli effetti finanziari dei vincoli alla assegnazione e al cambiamento di funzioni e di sede previsti per i detti magistrati, tenuto conto che il dispositivo sembra comunque vincolare l'assegnazione al medesimo distretto, ovvero, in alternativa, ai distretti contigui a quelli di appartenenza.

- **alla lettera d)**, l'articolo 2 (*Indennità in caso di trasferimento d'ufficio*) della legge n. 133/1998, è sostituito da un nuovo testo, laddove: al comma 1, si prevede che al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis è attribuita, per il periodo di effettivo servizio nelle sedi disagiate e per un massimo di quattro anni, un'indennità mensile determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità; al comma 2, si stabilisce che l'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con quella già prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1978 n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27; al comma 3 è infine previsto che al magistrato trasferito d'ufficio ai sensi degli articoli 1 e 1-bis spetta l'aumento previsto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che compete in misura pari a nove volte l'ammontare della indennità integrativa speciale in godimento.

La RT non considera nello specifico le norme.

Al riguardo, in premessa, relativamente ai commi 1 e 3, trattandosi di aspetti comunque correlati al riconoscimento di un trattamento economico "integrativo" in caso di trasferimento d'ufficio in sedi dichiarate "disagiate", si rinvia alle considerazioni già osservate in relazione alla lettera *a*) e ai profili di computo ivi esaminati.

In relazione al comma 2, nulla da osservare trattandosi di esclusione già prevista dalla legislazione vigente.

- **alla lettera e**), l'articolo 5 (*Valutazione dei servizi prestati nelle sedi disagiate a seguito di trasferimento d'ufficio*) della legge n. 133 del 1998, è sostituito da un nuovo testo. Ivi, tra l'altro, si prevede al comma 2, che se la permanenza in effettivo servizio presso la sede disagiata supera i quattro anni, il magistrato ha diritto ad essere riassegnato, a domanda, alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze;

La RT non prende in esame la norma.

Al riguardo, andrebbero comunque valutati gli effetti dei vincoli scaturenti dal diritto alla riassegnazione alla sede originaria dopo massimo quattro anni di assegnazione alla sede "disagiata", con l'attuale situazione organica delle medesime sedi e previsioni, per i prossimi anni, in merito al fisiologico *turn over* per esse previsto, in

base ai nuovi accessi programmati alla carriera di magistratura, alla luce di quanto già osservato in relazione al comma 1, lettera c)⁶.

Articolo 2

(Fondo unico giustizia)

Il comma 1 prevede che il Fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, denominato «Fondo unico giustizia», sia gestito da Equitalia Giustizia S.p.A., con le modalità stabilite con il decreto di cui al predetto articolo 61, comma 23.

Il comma 6 prevede che, con il decreto di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sia determinata altresì la remunerazione massima spettante a titolo di aggio nei cui limiti il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto quella dovuta a Equitalia Giustizia S.p.A., per la gestione delle risorse intestate «Fondo unico giustizia».

Il comma 10 stabilisce che dalla gestione del «Fondo unico giustizia», non devono derivare oneri, né obblighi giuridici a carico della finanza pubblica.

La RT riferisce che con l'articolo in commento si introduce una più puntuale regolamentazione delle previsioni, contenute nell'art. 61,

⁶ In proposito, si rinvia alle considerazioni già formulate in merito alla precedente lettera c). Nota n. 2.

comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, al fine di dare concreta attuazione alla disciplina ivi contenuta.

L'art. 61, comma 23, del decreto-legge citato, prosegue la **RT**, prevede che le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali, nonché i proventi derivanti dai beni confiscati affluiscono ad un unico fondo, destinato ad essere gestito dalla società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

La norma in commento prevede che affluiscono al fondo, denominato "Fondo Unico Giustizia", tutte le somme sopra indicate, nonché le somme di denaro sequestrate per le quali non, sia stata disposta la confisca o richiesta la restituzione entro cinque anni dalla data della sentenza definitiva che erano già destinate allo Stato dall'art. 2, comma 612, della stessa legge finanziaria 2008, ai fini dell'implementazione del processo telematico.

Viene altresì, specificata la tipologia dei beni ricompresi nel Fondo in parola, estendendone l'ambito di operatività alle varie "attività finanziarie a contenuto patrimoniale o monetario", quali, a titolo esemplificativo, i titoli al portatore, i libretti di deposito, i conti correnti, i conti di deposito titoli ed altri crediti pecuniari.

L'amministrazione del fondo unico giustizia è affidata ad Equitalia Giustizia S.p.A. che dovrà operare secondo le prescrizioni contenute nel decreto di attuazione, da emanarsi ai sensi del predetto art. 61 comma 23; il medesimo decreto stabilirà, altresì, la remunerazione spettante ad Equitalia Giustizia S.p.A., nonché la

natura e l'entità delle risorse che la stessa deve riservare alle eventuali restituzioni disposte dal giudice dell'esecuzione.

Infatti, prosegue **la RT**, per quanto riguarda le somme sequestrate - premesso che le stesse non possono essere utilizzate per le finalità di cui al comma 1, dovendosi attendere i provvedimenti del giudice per conoscerne la disponibilità da parte dello Stato - va stabilita una modalità di investimento che ne permetta il pronto smobilizzo in caso di necessità.

Al fine di dare concreta attuazione alla previsione normativa, si stabilisce che entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore Poste Italiane s.p.a. e le altre banche depositarie intestino al Fondo i titoli, i valori, i libretti ed i conti riferiti alle somme sequestrate e confiscate, trasmettendo contestualmente a Equitalia Giustizia s.p.a. tutti gli elementi e le informazioni utili per la corretta ed agevole amministrazione dei beni intestati al fondo stesso.

La norma prevede al comma 7 che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano stabilite le quote delle risorse intestate al Fondo da devolvere rispettivamente al Ministero dell'interno, al Ministero della giustizia ed all'entrata del bilancio dello Stato, per le finalità ivi indicate. Ai fini dell'utilizzo delle somme in questione è disposta la previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, cioè dell'effettiva disponibilità delle somme, nonché la verifica della compatibilità ed ammissibilità finanziaria dei relativi utilizzi, al fine di evitare che una diversa destinazione delle somme già finalizzate a legislazione vigente comporti effetti sul bilancio dello Stato.

In ogni caso, le somme ad oggi derivanti da confische penali sono già finalizzate a diversi scopi da numerose norme di settore.

Infine, **la RT** conclude che il dispositivo, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, né effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, sarebbe opportuna una valutazione degli effetti, sia pure positivi, derivanti dal dispositivo in esame, che conseguirebbero in termini di riduzione del fabbisogno di cassa del settore statale, come conseguenza dell'afflusso alla cassa dell'erario delle nuove risorse, sin dall'atto del loro sequestro, ed i prevedibili effetti, in termini di minori oneri, per tale via ipotizzabili in conto interessi sulla competenza finanziaria del bilancio che vi sarebbero correlati⁷.

Circa gli effetti sui saldi di finanza pubblica, occorre segnalare infatti che, al momento, le somme oggetto di sequestro sono "temporaneamente" depositate presso normali conti correnti bancari o postali (comunque fruttiferi per l'erario), la cui contabilizzazione sarebbe estranea al circuito di tesoreria della P.A., trattandosi di normali depositi presso istituti di credito, alla stregua di comuni posizioni contabili che sono nella titolarità dei soggetti privati.

In altri termini, andrebbe chiarito il regime di tesoreria di Equitalia Spa per la gestione delle suddette disponibilità, se in tutto o in parte, riconducibili a regime di tesoreria unica di cui alla legge n. 720 del 1984⁸, ovvero, diversamente, se tale soggetto risulterà invece

⁷ Allo scopo, una puntuale valutazione dell'impatto della misura sul bilancio dello Stato richiederebbe la conoscenza dell'ammontare complessivo delle risorse attualmente giacenti presso conti correnti bancari e postali sequestrati dalle Procure della Repubblica, nonché delucidazioni in merito alla previsto riparto tra le occorrenze indicate al comma 7.

⁸ Sul punto si osserva che il predetto ente non è ricompreso tra quelli indicati nella tabella A della legge n. 720/1984, tenuti alla gestione delle proprie disponibilità a valere del circuito di tesoreria unica. Quanto al consolidamento di Equitalia spa nel conto economico della P.A.c Cfr. ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (Legge Finanziaria 2005)) pag. 1.

quale mero "intestatario" delle posizioni bancarie, che rimarranno al di fuori del circuito erariale sino al loro riversamento al bilancio per la rassegna alle finalità di spesa indicate dalla norma.

Inoltre, andrebbero chiariti i profili di onerosità indicati in relazione al comma 6, laddove è indicato l'obbligo di corrispondere un interesse alla Società Equitalia S.p.a per le gestione del "Fondo per la giustizia", con l'acquisizione di eventuali elementi in grado di evidenziare l'ammontare della spesa annua prevista. In proposito, andrebbe altresì chiarita la compatibilità di detta previsione con il comma 9, laddove è espressamente riportata una clausola di invarianza d'oneri.

Articolo 3

(Norma di copertura finanziaria)

Il comma 1 reca il dispositivo di copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), valutati complessivamente in euro 5.137.296 per l'anno 2009 e in euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, per cui si provvede: *a*) quanto a euro 5.137.296, per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri; *b*) quanto a

euro 4.785.678 a decorrere dall'anno 2010, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il comma 3 prevede la procedura di monitoraggio da parte del Ministro dell'economia ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, stabilendo l'obbligo di trasmissione alle Camere, corredati da apposita relazione, degli eventuali decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

La RT non si sofferma sul dispositivo di copertura.

Al riguardo, andrebbe appurata la sussistenza e l'adeguatezza delle risorse del fondo di cui alla lettera b), atteso altresì che trattasi di onere di natura permanente.

Con riferimento alla clausola di monitoraggio, indicata dal comma 3, si ribadiscono i rilievi critici già più volte formulati in ordine alla correttezza di una clausola che preveda *ex ante* il ricorso al fondo di riserva, atteso che tale strumento è volto, sul piano della gestione, ad apprestare mezzi per far fronte ad esuberi di oneri rispetto alle previsioni di competenza per tutta la spesa obbligatoria del bilancio dello Stato e non a riequilibrare uno scostamento, tra oneri e coperture, intervenuto nel corso di attuazione di una singola legge, non essendo il fondo medesimo suscettibile nell'ambito delle fonti di

copertura proprie ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 1, della legge di contabilità.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>